

**COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)****DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.59 DEL 24/06/2015****OGGETTO:**

procedimento di accertamento di cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi di cui al D.LGS. n. 39/2013 e individuazione dell'organo competente in via sostitutiva ad effettuare le nomine e/o conferire gli incarichi nel periodo di interdizione dell'organo titolare.

L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di giugno dalle ore diciassette e minuti cinquanta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
GARAU ANTONELLO - Sindaco	Sì
PIREDDU PAOLO - Vice Sindaco	Sì
PINNA REMO - Assessore	Sì
LAI GIOVANNI - Assessore	Sì
SERRA ALESSANDRO - Assessore	No
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PAU LISETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GARAU ANTONELLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

procedimento di accertamento di cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi di cui al D.LGS. n. 39/2013 e individuazione dell'organo competente in via sostitutiva ad effettuare le nomine e/o conferire gli incarichi nel periodo di interdizione dell'organo titolare.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- **Che** la legge 190/2012, nel quadro degli interventi finalizzati a prevenire la corruzione amministrativa, ha dettato alcune disposizioni finalizzate a dare attuazione ai paradigmi costituzionali di cui all'art. 54 (dovere di fedeltà alla Repubblica e di adempimento degli incarichi pubblici con disciplina ed onore) ed all'art. 97 (assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione), onde garantire al cittadino che i soggetti titolari di pubbliche funzioni possano svolgerle nella più completa indipendenza di giudizio e correttezza di comportamento, al di fuori di ogni possibile condizionamento politico o gerarchico o di conflitto di interessi;
- **Che**, in particolare, l'art. 1, comma 49 della legge 190/2012 ha previsto che *"Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate"*;

PRESO ATTO che, sulla base del richiamato art. 1, comma 49, della legge n. 190/2012, è stato emanato e adottato il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n°190"*:

EVIDENZIATO

- **Che** il sopra richiamato decreto disciplina i casi di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, nonché degli incarichi dirigenziali interni ed esterni, degli incarichi di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico ovvero regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni;
- **Che**, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 39/2013 per inconferibilità si intende *"la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo 1 del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a*

favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico ", e per incompatibilità "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico ";

DATO ATTO che, con deliberazione n. 57/2013, l'A.N.AC. ha chiarito che negli enti locali (e loro forme associative) con popolazione inferiore a 15.000 abitanti si applicano esclusivamente le ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità previste e disciplinate dagli artt. 3, 4 e 9 del D.Lgs. n. 39/2013

RILEVATO

- **Che** l'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013 sanziona con la nullità gli atti di conferimento di incarichi e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013;
- **Che**, inoltre, l'art 18 del medesimo decreto, oltre a porre a carico dei componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli le conseguenze economiche di tali atti, introduce una speciale sanzione in capo a tali organi, consistente nella impossibilità (interdizione) per i medesimi di conferire gli incarichi di loro competenza per i tre mesi successivi;

PRESO ATTO che lo stesso art. 18, al comma 3, prevede che regioni, province e comuni provvedano ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'adeguamento dell'ordinamento interno di questo ente regolamentando il procedimento per l'accertamento della violazione delle norme sulla inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi, ed individuando il soggetto competente a sostituire gli organi colpiti dalla interdizione di cui al comma 2 dell'art 18 del DLgs. n. 39/2013;

CONSIDERATO che nelle amministrazioni comunali il potere di conferimento degli incarichi amministrativi di vertice, degli incarichi di posizione organizzative, degli incarichi e cariche in enti pubblici ovvero presso enti privati in controllo pubblico o regolati o finanziati dall'amministrazione locale spettano in via generale all'organo politico monocratico (segnatamente il Sindaco, ai sensi dell'art. 4 della L.r. 32/1994), ma che è possibile che il legislatore attribuisca il potere di nomina, in relazione ad alcuni incarichi o cariche, anche ad organi collegiali, ovvero ad organi gestionali;

RITENUTO, pertanto, di dover individuare in via generale ed astratta le regole per la sostituzione nei casi di cui all'art. 18, comma 2. del D.Lgs. n. 39/2013, avendo cura di non alterare l'ordine delle competenze stabilito dalla legge, e così non attribuendo competenze ascritte alla sfera dell'indirizzo politico ad organi che esercitano funzioni di carattere gestionale né a organi amministrativi di vertice;

RITENUTO, di poter individuare l'organo surrogante come segue:

- Il Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Municipale;
- La Giunta Municipale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
- Il Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
- Il Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario
- Il Segretario Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato da un responsabile di servizio;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000; la legge n 190/2012; Il D.Lgs. n. 39/2013;

VISTO il comunicato del Presidente "dell' A.N.A.C, in data 14 maggio 2015, relativo all'Adozione

dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013 -Individuazione delle procedure interne e degli organi procedura sostitutiva attraverso la nomina di un commissario "

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ;

Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente:

1. **DI DARE ATTUAZIONE** a quanto disposto dall'art.18, comma 3, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n°39 , e conseguentemente di disporre quanto segue:

- a) È attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione la funzione di contestazione dell'esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi e il correlato potere di denuncia alle competenti autorità;
- b) Nel caso in cui un organo del comune abbia conferito un incarico in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per tre mesi;
- c) Nel caso di cui al punto b), il Responsabile della prevenzione della corruzione, dopo aver accertato la nullità comunica la circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato e dà avvio alla procedura di recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla procedura surrogatoria di seguito indicata,
- d) entro dieci giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità;
- e) Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenga opportuno mantenere l'incarico, procede entro cinque giorni ad attivare la procedura di nomina concludendosi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini più ampi, in relazione ad obblighi di pubblicazione ovvero alla necessità di acquisire proposte o pareri,
- f) L'organo surrogante è così individuato:
 - Il Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Municipale;
 - La Giunta Municipale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
 - Il Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
 - Il Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario
 - Il Segretario Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato da un Responsabile di servizio;
- g) Prima di assumere un incarico attribuito dal Comune, l'interessato è tenuto a presentare al Responsabile del Procedimento che conferisce l'incarico, una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013. Copia delle dichiarazioni rese deve essere presentata al Segretario Comunale - Responsabile della prevenzione;
- h) Tale dichiarazione deve essere ripresentata anche nel corso dell'incarico e con cadenza annuale;
- i) Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'Ente in apposita voce

della Sezione "Amministrazione Trasparente", da parte dei soggetti che hanno conferito l'incarico.

2. **DI APPROVARE** i modelli, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegati: 1, 2, 3, 4, 5, 6,) con i quali gli interessati possano rilasciare le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, stabilendo che le dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di incompatibilità devono essere presentate annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno e le dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità devono essere presentate all'atto del conferimento dei nuovi incarichi da parte del Sindaco;
3. **DI DARE ATTO** che le suddette dichiarazioni, da presentare al Sindaco, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art.20, comma3, del D.Lgs.39/2013
4. Di dare atto che per l'anno 2015 valgono le dichiarazioni già rese dai Responsabili del servizio e dal Segretario e pubblicate nel sito in Amministrazione trasparente;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, poichè non comporta oneri a carico del bilancio, non necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art.49 del D.Lgs.267/00
6. **DI DICHIARARE** con successiva ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ART. 49 , COMMA 1°, DEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000**

PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

DATA : 23/06/2015

Il Responsabile del servizio
F.to MARIA PAOLA DERIU

PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

DATA :

Il Responsabile del servizio
F.to

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : GARAU ANTONELLO

Il Segretario Comunale
F.to : PAU LISETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 508 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/07/2015 al 16/07/2015 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Villaurbana lì 01/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to:PAU LISETTA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Villaurbana, lì 01/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to:PAU LISETTA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale
PAU LISETTA